

Regione Toscana Consiglio Regionale

DELIBERA 30 Ottobre 1995, n. 419

29.11.1994 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 73

Art. 32 LR 12.1.94 n.3 - Individuazione valichi montani interessati da rotte di migrazione dell'avifauna -

Ricerca Leggi Regionali

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO REGIONAL E

Vista la legge 11 febbraio 1992 n.157, recante «Norme per la protezione della fauna omeoterrana e per il prelievo venatorio»;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della L. 157/1992;

Considerato che l'art. 32 lettera aa) della LR 3/1994 prevede il divieto di caccia per una distanza di metri 1.000 dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione individuati dalla Regione;

Preso atto della sentenza n.407 del 21/7/1995 del TAR Toscana - 1° Sezione, con cui è stata annullata la proposta di deliberazione del Consiglio regionale n. 317 del 27/7/1993 relativa all'individuazione dei valichi montani;

Ritenuto di fornire le motivazioni tecniche che hanno determinato l'individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione, tenuto anche conto della deliberazione del Consiglio regionale n. 236 del 21/6/1994 con cui sono state individuate le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Visto il documento allegato dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica del 16/3/1993 prot. n. 1597/t-a50, con il quale si danno indicazioni per l'applicazione dell'art. 21, comma 3 della legge n.

Visto l'allegato elenco delle coordinate relative alle ricatture di soggetti inanellati all'estero e segnalati nella regione Toscana, redatto dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

Visto il Piano faunistico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 340 del 26/7/1995, che assicura la destinazione del 22% del territorio regionale ai fini di protezione della fauna e che individua, su proposta delle Province, le aree in cui non sono collocabili gli appostamenti fissi per la caccia alle specie migratrici;

Considerando, ai fini della protezione della fauna, il valico montano la depressione presente in un punto di un contrafforte montuoso, che consente alla fauna migratrice il passaggio con minor difficoltà e ove pertanto si realizzano fenomeni di concentrazione nel tempo di flussi migratori;

Considerato che qualunque iniziativa mirata alla conservazione delle popolazioni migratrici risulta vanificata se non si provvede a salvaguardare gli uccelli lungo le rotte migratorie e nelle aree di svernamento;

Rilevato che il superamento dell'Appennino viene effettuato dall'avifauna migratoria nei punti di minor quota (valico) posto generalmente in testa alle principali valli fluviali, che si configurano come linee guida che orientano il flusso migratorio stesso;

Visto il parere allegato dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica sul presente provvedimento;

Esaminata la relazione tecnica allegata del dipartimento agricoltura e foreste;

Preso atto che l'applicazione dei criteri rilevabili dalle indicazioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dalla relazione tecnica ha portato all'individuazione di n 18 valichi, come specificato nel deliberato;

DELIBERA

di individuare quali valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi dell'art. 32, lettera aa) delta LR n. 3/1994, le seguenti località nelle province di:

PROVINCIA DI MASSA:

- 1 - Passo dei Due Santi (1.392 m - Zeri);
- 2 - Passo Tre Confini (1.408 m - Zeri);
- 3 - Passo del Brattello (953 m - Pontremoli);
- 4 - Passo della Cisa (1.039 m - Pontremoli);
- 5 - Passo del Cirone (1.255 n - Pontremoli);
- 6 - Passo del Lagastrello (1.200 m - Comano e Licciana Nardi);
- 7 - Passo del Cerreto (1.261 m - Fivizzano);

PROVINCIA DI LUCCA:

- 8 - Passo di Pradarena (1.572 m - Sillano);
- 9 - Passo delle Radici (1.529 m - Castiglione Garfagnana);
- 10 - Passo di Foce a Giovo (1.647 m - Coreglia Antelminelli e Bagni di Lucca);

PROVINCIA DI PISTOIA:

- 11 - Passo dell'Abetone (1.388 m - Abetone);
- 12 - Passo della Collina (923 m - Pistoia);

PROVINCIA DI FIRENZE:

- 13 - Passo della Futa (903 m - Firenzuola);
- 14 - Passo del Giogo (882 m - Firenzuola - Scarperia - Borgo S. Lorenzo);
- 15 - Passo della Colla di Casaglia (913 m - Borgo S. Lorenzo);
- 16 - Passo del Muraglione (907 m - S. Godenzo);

PROVINCIA DI AREZZO:

- 17 - Passo della Calla (1.296 m - Stia);
- 18 - Passo dei Mandrioli (1.170 m - Poppi e Chiusi della Verna).

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

Il presente atto non e' soggetto al Controllo della CCAR in quanto non compreso nelle categorie indicate nell'art. 1 del Decreto Legislativo 13.2.1993, n.40.

Il Presidente
Angelo Passaleva

I Segretari
Maurizio Bianconi
Tommaso Franci